

## COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - POSTE E TELECOMUNICAZIONI  
MARINA MERCANTILE

LXX.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SAMMARTINO

## INDICE

	PAG.
<b>Congedo:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	677
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):	
Senatori TORELLI ed altri: Modifica degli articoli 64 e 65 del Regolamento di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687 ( <i>Approvata dalla II Commissione permanente del Senato</i> ) (2796) . . . . .	677
PRESIDENTE . . . . .	677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 687
ALBA . . . . .	683, 684
BATTISTELLA . . . . .	685, 686
BELCI . . . . .	682
CAVALLARO NICOLA . . . . .	683
CROCCO . . . . .	684, 685, 686
FLORENA, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile</i> . . . . .	678, 679, 680, 681, 682, 683, 685, 686
FORTINI . . . . .	685
IOZZELLI, <i>Relatore</i> . . . . .	679, 680, 683, 685
MARCHESI . . . . .	680, 681, 683, 684, 685, 686
SANTAGATI . . . . .	679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686
SINESIO . . . . .	682, 683
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	687

La seduta comincia alle 9,45.

AMADEI GIUSEPPE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. . . . .  
(*E approvato*).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Fabbri Riccardo.

**Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Torelli ed altri: Modifica degli articoli 64 e 65 del Regolamento di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687. (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (2796).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge n. 2796, di iniziativa dei senatori Torelli, Corbellini, Salari e Bussi: « Modifica degli articoli 64 e 65 del Regolamento di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687 ».

Come i colleghi ricorderanno, questa proposta di legge, che è stata approvata dalla

II Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 4 novembre 1965, noi l'abbiamo già esaminata una prima volta, in sede referente, nella seduta del 7 settembre 1966, nel corso della quale la Commissione deliberava di chiedere alla Presidenza della Camera che il provvedimento le venisse assegnato in sede legislativa; ottenuto il trasferimento in sede legislativa, il 12 ottobre si è avuta l'illustrazione favorevole del Relatore, onorevole Iozzelli, e il 19 ottobre, su richiesta dell'onorevole Sottosegretario Florena, si decideva di rinviare il seguito della discussione, essendo in animo del Governo di predisporre degli emendamenti nel senso auspicato dal Relatore; il 26 gennaio ultimo scorso, infine, si è dovuto rinviare la discussione, per l'assenza del Relatore, onorevole Iozzelli, impedito a partecipare alla seduta a causa di una indisposizione.

Riprendiamo oggi l'esame del provvedimento, con l'augurio di poterlo concludere.

Ha chiesto di parlare il Relatore, onorevole Iozzelli. Ne ha facoltà.

**IOZZELLI, Relatore.** Come ha ricordato il Presidente, noi abbiamo già svolto una discussione ampia sulla proposta di legge n. 2796, nel corso della quale si è rilevato il fondamentale accordo di tutti sullo spirito della legge. Tutti, però, hanno convenuto sull'opportunità innanzi tutto di procedere, in ordine ai reati a cui si riferisce il progetto di legge dei senatori Torelli ed altri, alla eliminazione di pene non più certo giustificabili; per altro, l'approfondito esame della Commissione ha portato anche a ritenere che, oltre a modificare le pene, fosse necessario rielaborare la legge, rendendola più organica, più attuale e, soprattutto, più chiara e specifica.

Il testo emendato sottoposto oggi al vostro esame, dopo ampia e particolareggiata rielaborazione, fa seguito, quindi, a quella discussione e alle indicazioni emerse dal dibattito.

Il nuovo testo individua più specificatamente i possibili reati, rapportandoli alla mutata realtà; si preoccupa di collegare queste norme, per quanto riguarda il loro contenuto e le pene in esse previste, con le correlative norme del Codice della strada e, soprattutto, cerca di rendere le norme più chiare, razionali e semplici per il cittadino e di eliminare, al tempo stesso, gli anacronismi precedenti.

Per tutte queste considerazioni, mi permetto di raccomandare alla Commissione l'approvazione del testo sottoposto al suo esame, così com'è stato emendato, ricordando che si

è cercato, da parte del Governo e del Relatore, di rifarsi esplicitamente alle indicazioni emerse dal dibattito precedente.

**PRESIDENTE.** Poiché nessun'altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**FLORENA, Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile.** Come i colleghi ricorderanno, nella discussione precedente alcuni si sono preoccupati, giustamente, di osservare che con la formulazione di una legge, parecchi articoli della quale si riferiscono ad un'altra legge del 1873, si impediva al cittadino di avere una visione ed una nozione esatta di ciò che la legge prescriveva, anche per la difficoltà dei riferimenti.

Si stabiliva, allora, concordemente, che si sarebbe elaborata una nuova formulazione della legge, di più semplice applicazione.

Invito la Commissione ad approvare la proposta di legge, nella nuova formulazione proposta dal Relatore, d'intesa col Governo.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli. Come gli onorevoli colleghi hanno potuto constatare dal nuovo testo loro distribuito, l'onorevole Relatore ed il Governo hanno presentato emendamenti con i quali l'articolo unico dovrebbe essere sostituito da tredici articoli. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

#### ARTICOLO UNICO.

Gli articoli 64 e 65 del Regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687, sono sostituiti dal seguente:

« I contravventori alle disposizioni degli articoli 47, 51, 52, 53, 54, 55 e 56 del presente regolamento verranno puniti con la pena dell'ammenda fino a lire 20.000, salvo che i fatti costituiscono più gravi reati ».

Do lettura dell'articolo 1 del nuovo testo:

#### ART. 1.

Le disposizioni degli articoli 47, ultimo comma, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 64 e 65 del Regolamento di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvate con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687 e successive modificazioni e aggiunte sono sostituite da quelle contenute nella presente legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Gli esplosivi, gli infiammabili, i gas compressi, liquefatti o disciolti, le materie radioattive e le altre merci pericolose o nocive devono essere consegnati per il trasporto con precisa dichiarazione della natura e del peso e nell'imballaggio prescritto dalle condizioni e tariffe per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato o da altre particolari norme stabilite dalle amministrazioni ferroviarie e approvate dal Ministro per i trasporti e la aviazione civile.

Il trasporto delle merci indicate al precedente comma sarà effettuato con l'osservanza delle norme e cautele stabilite dalle disposizioni di cui al comma medesimo.

La inesatta o incompleta dichiarazione della natura e del peso delle merci indicate nel 1° comma è punita con l'ammenda fino a lire 40.000 o con l'arresto fino a due mesi, qualora il fatto non costituisca reato più grave.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

Salvo che non sia diversamente disposto dalle Amministrazioni esercenti per determinati casi ed impianti, i viaggiatori devono prendere posto nelle carrozze già muniti di regolare biglietto o di altro titolo di trasporto, anche per l'eventuale bagaglio eccedente quello ammesso gratuitamente.

Tuttavia, è ammessa la regolarizzazione in treno, secondo quanto stabilito dalle Condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato o da particolari altre disposizioni emanate dalle amministrazioni esercenti.

I viaggiatori che non provvedono a regolarizzare la loro posizione, oltre che essere soggetti al pagamento delle tasse e soprattasse stabilite, incorrono nell'ammenda da lire 4.000 a lire 40.000 e sono allontanati dai treni.

Può essere eccezionalmente consentito, previa identificazione del viaggiatore, di proseguire il viaggio; in tal caso il viaggiatore deve provvedere al versamento delle somme dovute per tasse e soprattasse di trasporto nel termine fissato dall'amministrazione ferroviaria mediante formale invito di pagamento; in difetto, diviene altresì applicabile, per la omessa regolarizzazione in treno, l'ammenda nella misura prevista dal terzo comma.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. A me sembra che vi sia una pena eccessiva e che, comunque, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2, si avrebbe una sperequazione. Nell'articolo precedente si parla di una ammenda fino a lire 40.000, partendo, in sostanza, da una pena base di lire 500; detta ammenda riguarderebbe delle merci che possono indirettamente, per il loro valore, subire una pena del genere. In questo articolo, invece, sono colpite le persone con una ammenda base di lire 4.000.

Chiedo su questo punto il parere del Governo, ringraziando lo stesso di aver accettato il mio pensiero di voler dare ordine e chiarezza a questa materia, per esigenze di equilibrio e di perequazione.

IOZZELLI, *Relatore*. Nell'articolo 2 si parla di « inesatta o incompleta dichiarazione della natura e del peso delle merci »; qui il caso è diverso: si tratta di colui che sale sul treno senza aver pagato il biglietto.

FLORENA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Purtroppo coloro che tentano di fare il viaggio senza pagare il biglietto sono molti. Per costoro — che hanno in partenza una volontà ben precisa di mancare al proprio dovere — mi pare sia opportuna una punizione. Dovremmo cercare di abituare la gente ad essere diligente.

SANTAGATI. Vorrei chiarire che io non mi riferisco a questi casi di dolo patente. Sappiamo, però, che esiste spesso una certa ignoranza dei regolamenti ferroviari. È vero che *ignorantia legis neminem excusat*: però con questa norma verremmo a punire allo stesso modo sia chi viola scientemente la legge (siamo in materia contravvenzionale, del resto, e non è ammessa neppure la indagine sul dolo), sia chi ignora la norma, diciamo così, innocentemente.

Noi dobbiamo, insomma, prevedere due ipotesi: quella del viaggiatore che deliberatamente omette di avvertire il controllore di essere sprovvisto di biglietto, e quella del viaggiatore che non sa di doverlo fare. Anche in questo secondo caso il viaggiatore, oltre alla soprattassa prevista per l'acquisto del biglietto in treno, paga anche l'ammenda.

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, le faccio osservare che nell'articolo si parla soltanto della volontà di regolarizzare la posizione; il caso del preavviso non è previsto.

Il viaggiatore che viene trovato sprovvisto di biglietto, viene invitato dal controllore a regolarizzare la propria posizione; ove si rifiuti di farlo è applicabile l'ammenda.

SANTAGATI. No, signor Presidente; l'articolo dice: « Tuttavia è ammessa la regolazione in treno, secondo quando stabilito dalle Condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie... »; secondo le Condizioni e tariffe, il preavviso al controllore è obbligatorio.

IOZZELLI, *Relatore*. D'altra parte, come si potrebbe ovviare a questa mancanza di conoscenza?

MARCHESI. Il contratto di trasporto su un mezzo pubblico è un contratto di adesione: nel momento in cui lo stipula, il viaggiatore è tenuto a conoscere le condizioni del contratto predisposto dal vettore.

Di fatto, in ferrovia, le cose si svolgono in questo modo: il controllore non fa rilievi al viaggiatore se questi lo preavvisa di essere sprovvisto del biglietto nel momento in cui sale in treno. Tale è infatti la disposizione a cui il personale dei treni è tenuto ad uniformarsi, disposizione contenuta nelle condizioni generali che disciplinano il trasporto di persone sulle ferrovie dello Stato.

FLORENA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Tanto più che questo accade con chi viaggia abitualmente, ogni giorno.

SANTAGATI. Da noi nel sud può succedere. Vorrei un chiarimento circa la latitudine della pena.

FLORENA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Esiste una gradualità nella applicazione della pena; si tratta, in sostanza, di rilevare se esiste il dolo o meno.

SANTAGATI. Mi auguravo di poter arrivare ad una diminuzione della pena! Non insisto!

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 3 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

Ai viaggiatori non è consentito entrare nei bagagliai, nei carri merci ed in generale nei veicoli in cui l'accesso è vietato. È fatto divieto di aprire le porte delle vetture quando il treno è in moto. È vietato inoltre salire nelle vetture o discenderne dalla parte opposta a quella stabilita per il servizio.

I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda da lire 2.000 a lire 20.000.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

Nelle stazioni e fermate è ammesso attraversare i binari solo nei punti stabiliti, se non esistono appositi sopra o sotto-passaggi. È vietato, comunque, attraversare un binario quando sullo stesso stia sopraggiungendo un treno o una locomotiva od altro materiale rotabile.

È vietato inoltre attraversare i binari in immediata vicinanza dei treni fermi, oppure introducendosi nei veicoli o fra due rotabili in sosta, siano essi agganciati o anche a poca distanza fra loro. Può essere però consentito di attraversare i binari fra due colonne ferme, od alle loro estremità, quando ciò sia indispensabile per il servizio viaggiatori, con l'osservanza delle avvertenze del personale.

I contravventori alle suddette disposizioni sono puniti con l'ammenda da lire 2.000 a lire 20.000.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 6:

È vietato fumare nei compartimenti ordinari dei treni e nelle sale di attesa delle stazioni e fermate, che non siano a tale uso destinati. Il divieto può essere esteso ai compartimenti per fumatori quando, per insufficienza di posti, vi debbano entrare viaggiatori ai quali sia molesto il fumo.

È inoltre vietato fumare nei compartimenti a cuccette durante il servizio di notte. In quelli delle carrozze letti, occupati da più di una persona, è ammesso fumare solo con il consenso degli altri viaggiatori.

I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda da lire 2.000 a lire 10.000.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Vorrei un semplice chiarimento: al primo comma dell'articolo si dice: « Il divieto può essere esteso ai compartimenti per fumatori quando, per insufficienza di posti, vi debbano entrare viaggiatori ai quali sia molesto il fumo ». Sono d'accordo sul merito, ma non riesco a capire le modalità di applicazione di questo divieto. In effetti, se ho ben capito, questo divieto nasce dalla richiesta di uno dei viaggiatori al controllore di impedire ad altri di fumare.

MARCHESI. Questo divieto potrebbe creare dei seri inconvenienti. Per equità bisogna stabilire una *par condicio* fra i viaggiatori. Io sopprimerei il secondo periodo del primo comma dell'articolo 6, anche per considerazioni di carattere tecnico. Vi sono treni che non hanno un corridoio dove il fumatore possa recarsi se vuol fumare. Il divieto rischia così di diventare, in alcuni casi, assoluto.

Per i moltissimi viaggiatori che fumano verrebbe a crearsi una situazione di notevolissimo disagio che non può non essere tenuta presente.

Proporrei anche un altro emendamento allo stesso articolo 6.

Non ho ben compreso la differenza del trattamento fra i viaggiatori delle cuccette e quelli delle carrozze letto. Nel secondo comma, infatti, si prescrive un divieto assoluto di fumare per i viaggiatori delle cuccette, mentre si permette di fumare ai viaggiatori delle carrozze letto purché abbiano il consenso degli altri viaggiatori.

Io renderei uniforme il trattamento consentendo che in tutti e due i casi si possa fumare previo il consenso degli altri viaggiatori.

SANTAGATI. Io sono d'accordo con quest'ultima osservazione del collega Marchesi.

Vorrei comunque raccomandare di lasciare l'inciso « durante il servizio di notte », perché, in astratto, si potrebbe ritenere che è vietato fumare nei compartimenti a cuccette anche durante il giorno, quando queste non sono allestite.

PRESIDENTE. L'onorevole Marchesi propone, dunque, di sopprimere il secondo periodo del primo comma dell'articolo 6, e di sostituire il secondo comma con il seguente: « È inoltre vietato fumare nei compartimenti a cuccette durante il servizio di notte e in quelli delle carrozze letti, occupati da più di una persona, a meno che non vi sia il consenso degli altri viaggiatori ».

Qual è il parere del Governo?

FLORENA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. La norma che si vuole abolire si riferisce solamente al caso dell'insufficienza dei posti, che potrebbe costringere qualcuno che non fuma a viaggiare in un compartimento riservato ai fumatori.

MARCHESI. Comprendo perfettamente. Si tratta di un caso eccezionale in cui il sacrificio può essere richiesto al « non fumatore » anziché al « fumatore ». È il non fumatore infatti che, sia pure per mancanza di posti altrove, si reca nello scompartimento riservato a chi fuma.

L'amministrazione delle ferrovie dello Stato ha la facoltà di riservare a coloro che fumano un numero relativamente modesto di scompartimenti.

SANTAGATI. Io ho capito lo spirito dell'obiezione dell'onorevole Sottosegretario.

Ma perché l'insufficienza dei posti deve andare a detrimento dei fumatori soltanto?

Questa norma farebbe pensare che, in caso di necessità di collocare qualche persona, questa dovrebbe necessariamente andare in qualche compartimento riservato ai fumatori.

FLORENA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Non è una questione di soprannumero; i posti sono quelli che sono.

Comunque, dichiaro di non insistere e mi rimetto alla volontà della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento del secondo periodo del primo comma dell'articolo 6, di cui il deputato Marchesi ha chiesto la soppressione.

(Non è approvato).

Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 6 s'intende pertanto soppresso.

Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Marchesi con il quale si propone di sostituire il secondo comma dell'articolo 6 con il seguente: « È inoltre vietato fumare nei compartimenti a cuccette, durante il servizio di notte, e in quelli delle carrozze letti, occupati da più di una persona, a meno che non vi sia il consenso degli altri viaggiatori ».

(È approvato).

L'articolo 6. risulta pertanto così formulato:

#### ART. 6.

È vietato fumare nei compartimenti ordinari dei treni e nelle sale di attesa delle stazioni e fermate, che non siano a tale uso destinati.

È inoltre vietato fumare nei compartimenti a cuccette durante il servizio di notte e in quelli delle carrozze letti, occupati da più di una persona, se non vi sia il consenso degli altri viaggiatori.

I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda da lire 2.000 e lire 10.000.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 7:

ART. 7.

Gli utenti ed il pubblico sono tenuti, in ogni caso, ad attenersi alle avvertenze, inviti o disposizioni delle amministrazioni ferroviarie e del personale per quanto concerne la regolarità, l'ordine e la sicurezza dell'esercizio.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 4.000 a lire 40.000.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 8:

ART. 8.

È proibito alle persone estranee al servizio ed alla sorveglianza della ferrovia introdursi senza permesso nel recinto di essa e delle sue dipendenze.

È proibito ai non addetti al servizio dei passaggi a livello aprire e chiudere e comunque manovrarne le barriere e gli altri dispositivi.

Per attraversamento dei passaggi a livello si applicano le norme stabilite dall'articolo 15 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

I contravventori alla disposizione dei commi primo e secondo sono puniti con l'ammenda da lire 4.000 a lire 40.000.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Belci. Ne ha facoltà.

BELCI. Chiedo se per i contravventori di cui ai commi 1 e 2 siano previste anche conseguenze penali; le infrazioni previste sono degli autentici attentati alla sicurezza dei cittadini e le pene mi sembrano leggere. Forse sarebbe opportuno riportare quanto è previsto dall'articolo 10 e cioè: sempre che il fatto non costituisca un reato previsto dal codice penale.

SANTAGATI. Non sono d'accordo sul fatto di riportare quanto è previsto dall'articolo 10. È ovvio che, se vi saranno dei reati, essi saranno puniti.

BELCI. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 9:

È fatto divieto alle persone non espressamente autorizzate dalle amministrazioni ferroviarie di esercitare sui treni e nelle stazioni

e fermate l'attività di venditori di generi di qualsiasi natura, di cantante o suonatore, nonché di fare questue.

Le persone che esercitano abusivamente le suddette attività sono allontanate dai treni e dagli impianti ferroviari con perdita del biglietto senza diritto ad alcun rimborso, ed incorrono inoltre nell'ammenda da lire 2.000 a lire 40.000.

Nei confronti dei contravventori le amministrazioni ferroviarie possono rifiutare il rilascio del biglietto di abbonamento.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Io sono contrario a questo articolo.

Sappiamo come funzionano queste cose. Ci sono i *buffets* delle stazioni, ai quali è consentito effettuare queste vendite. Chi non è munito di licenza, dunque, è un abusivo nei confronti di questi esercizi.

C'è però l'altra ipotesi: quella di venditori ambulanti, forniti di regolare licenza, ai quali si impedisce persino l'accesso nelle stazioni.

PRESIDENTE. Ma bisogna tutelare i diritti dei gestori dei *buffets* delle stazioni, i quali pagano le apposite imposte.

FLORENA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Ma che i venditori ambulanti non possano entrare nelle stazioni è una norma già stabilita.

SINESIO. La licenza non dà diritto a commerciare all'interno di una stazione, perché si tratta di proprietà privata.

Ma il venditore ambulante non potrebbe vendere nemmeno sul treno. Però, quando, specialmente nel sud, il venditore tira fuori la cassetta e comincia a vendere caramelle, cioccolatini, eccetera, cosa vogliamo fare, vogliamo mandarlo in galera?

SANTAGATI. Se approvassimo il primo comma dell'articolo 8 ne deriverebbero conseguenze paradossali. Dalla dizione di quell'articolo, infatti, sembrerebbe che le amministrazioni ferroviarie, se lo volessero, potrebbero autorizzare, per esempio, a fare la questua, mentre sappiamo che questo è proibito dalla legge.

Non preoccupiamoci, dunque, di questo genere di norme. Esiste un Codice penale che regola tutta la materia. Non è quindi ammissibile concedere alle ferrovie dello Stato diritti particolari in questo campo. Gli agenti della polizia ferroviaria, per fare un esempio, potrebbero, a loro arbitrio, perseguire

qualcuno ed essere indulgenti con qualche altro.

FLORENA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Non è ammissibile che un individuo salga sul treno con la chitarra e si metta a suonare e cantare!

CAVALLARO NICOLA. A questo proposito suggerirei di aggiungere tra i divieti anche quello dell'uso della radio, o, per lo meno, una limitazione per quanto riguarda il volume.

Questa, purtroppo, è un'osservazione che andrebbe anche per gli autobus nelle città.

ALBA. Signor Presidente, se entriamo allora in questa materia, dovremmo anche stabilire di quanto è permesso che aumenti il prezzo degli articoli venduti nelle stazioni, in regime di monopolio. Non è ammissibile pagare una mela 100-140 lire, o una birra 185 lire, come è avvenuto a me.

PRESIDENTE. Questo non è argomento pertinente alla discussione odierna. Ne parleremo quando si discuterà il bilancio delle ferrovie dello Stato, l'anno venturo.

Per i gestori di tutti questi esercizi sono fissate tariffe precise per ogni genere di vendita.

ALBA. Chi stabilisce queste tariffe?

FLORENA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. L'Azienda delle ferrovie dello Stato. Mi sembra inoltre che questo non sia un argomento da trattare in questo momento in quanto come ha già rimarcato il Presidente, si riferisce ad un altro problema.

MARCHESI. Sono d'accordo in sostanza sull'articolo 9. Soltanto per ragioni di tecnica legislativa proporrei di sopprimere dal testo dell'articolo la parte che riguarda le conseguenze non penali delle infrazioni. È materia questa che investe le « Condizioni di trasporto dei viaggiatori » e non può essere oggetto di una legge penale. Propongo, pertanto, al secondo comma la soppressione delle parole « con perdita del biglietto senza diritto ad alcun rimborso » e la soppressione dell'intero ultimo comma.

FLORENA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Questo non è altro che l'articolo 53 della legge del 1873.

SINESIO. Desidererei solamente un chiarimento e cioè se questo provvedimento ha già avuto il preventivo assenso della Commissione Giustizia.

PRESIDENTE. La Commissione Giustizia ha lasciato decadere i termini senza esprimere il proprio parere.

L'onorevole Santagati ha presentato un emendamento con il quale propone di sopprimere l'intero articolo 9. Detto emendamento non è stato accettato dal Governo e dal Relatore.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 9:

(È approvato).

L'onorevole Santagati ha presentato un emendamento subordinato con il quale propone di sopprimere, alla fine del primo comma dell'articolo 9, le parole « nonché di fare questue ».

IOZZELLI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento presentato dall'onorevole Santagati.

PRESIDENTE. Le ferrovie hanno un diritto di polizia nel loro ambito.

FLORENA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Non si può paragonare la strada alla ferrovia.

SANTAGATI. Ma se un provvedimento del questore permette di fare la questua girando per le case, a maggior ragione ciò dovrebbe essere consentito per le ferrovie.

In realtà, la dizione usata nell'articolo è impropria: quando si dice « questue » si vuole in realtà dire « accattonaggio ».

Si vuole forse dire che, se lo volessero, le ferrovie potrebbero autorizzare le questue? E perché?

PRESIDENTE. L'onorevole Santagati propone di sopprimere le parole « nonché di fare questue ». Il Relatore ed il Governo sono contrari a tale emendamento.

Pongo in votazione il mantenimento delle parole: « nonché di fare questue », al primo comma dell'articolo 9.

(È approvato).

L'onorevole Marchesi propone di sopprimere, al secondo comma, le parole: « con perdita del biglietto senza diritto ad alcun rimborso ».

Pongo in votazione il mantenimento di tali parole.

(Non è approvato).

L'inciso è pertanto soppresso.

L'onorevole Marchesi propone, inoltre, di sopprimere il terzo comma, poiché ritiene che esso verta su materia da disciplinare mediante regolamento. Il Governo è contrario a tale emendamento.

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1967

MARCHESI. La mia proposta aveva soltanto una ragione tecnica. Sono pronto a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. A seguito delle modificazioni apportate, l'articolo 9 risulta così formulato:

## ART. 9.

È fatto divieto alle persone non espressamente autorizzate dalle amministrazioni ferroviarie di esercitare sui treni e nelle stazioni e fermate l'attività di venditore di generi di qualsiasi natura, di cantante o suonatore, nonché di fare questue.

Le persone che esercitano abusivamente le suddette attività sono allontanate dai treni e dagli impianti ferroviari ed incorrono nell'ammenda da lire 2.000 a lire 40.000.

Nei confronti dei contravventori le amministrazioni ferroviarie possono rifiutare il rilascio del biglietto di abbonamento.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.  
(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 10:

## ART. 10.

È vietato recare danni e guasti alle ferrovie, alle loro dipendenze ed ai mezzi di esercizio; porre cose sulle rotaie o vicino ad esse, lanciare oggetti contro i treni ed imitare i segnali.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 2.000 a lire 40.000, sempre che il fatto non costituisca un reato punibile con sanzioni più gravi dal Codice penale o dalle altre leggi e regolamenti in vigore.

Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 11:

## ART. 11.

I proprietari o conduttori di fondi limitrofi alle ferrovie devono provvedere perché il bestiame ivi pascolante sia idoneamente custodito in modo da impedire che si inoltri sulla sede ferroviaria.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 4.000 a lire 20.000.

Quando il bestiame si introduca sulla strada ferrata l'ammenda sarà da lire 10.000 a lire 40.000.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Alba. Ne ha facoltà.

ALBA. Signor Presidente, io credo che a questo proposito esista un eccesso di potere da parte delle ferrovie.

Se la ferrovia, infatti, cammina sui binari ed ha un suolo proprio, dovrà avere anche un proprio confine. Il muro di divisione non dovrà essere costruito interamente a spese dell'agricoltore il cui terreno confina con quello della ferrovia, ma a spese di ambedue le parti.

Di fatti incresciosi del genere di quelli di cui parla l'articolo 11 ne succedono purtroppo moltissimi. Parecchie famiglie di contadini sono state ridotte in misere condizioni, per colpa delle ferrovie dello Stato.

Non so quali potranno essere le conseguenze pratiche del principio che io ho affermato; ma ritengo che addossare la responsabilità sempre agli altri sia troppo comodo e facile.

PRESIDENTE. Onorevole Alba, si verrebbe a creare in questo modo un problema grave: erigere due barriere ai lati delle linee ferrate per 16.000 chilometri! Quando le Ferrovie hanno messo del filo spinato, o una siepe di acacia, dovrebbe bastare.

Le ferrovie sono un servizio pubblico, sociale e collettivo ed è il cittadino che si deve adeguare al servizio stesso.

CROCCO. Propongo che alla prima riga dell'articolo 11, dopo la parola « proprietari », la parola « o » sia sostituita dalla parola « e », in quanto ritengo che si debba ravvisare, in questo caso previsto dall'articolo stesso, un principio di responsabilità solidale tra i proprietari e i conduttori dei fondi limitrofi alle ferrovie. Naturalmente tale solidarietà avrebbe effetto solo per la responsabilità civile, e non agli effetti della responsabilità penale.

In secondo luogo l'osservazione del collega Alba non mi convince in quanto l'articolo 11 contempla l'obbligo di custodia per il bestiame pascolante o transitante nei fondi limitrofi; detto obbligo sussiste ed è disciplinato secondo i principi generali del diritto indipendentemente dal fatto che venga richiamato dall'articolo 11 per le località attraversate dalle ferrovie.

È del tutto normale che sussistano delle limitazioni all'esercizio della proprietà dei fondi limitrofi alla sede dove si esplica un pubblico servizio come quello ferroviario.

SANTAGATI. Sono del parere che il testo del primo comma dell'articolo resti immutato, in quanto non ritengo che sussistano le preoccupazioni manifestate dal collega Alba, perché si tratta di una normale custodia o recinzione che è del tutto ovvio che debba esistere.



Non sono d'accordo, inoltre, con la proposta dell'onorevole Crocco in quanto la stessa prevederebbe che sia i proprietari sia i conduttori potrebbero essere perseguiti, congiuntamente, dall'Amministrazione delle ferrovie. Nel testo originario dell'articolo, invece, è previsto che l'uno o l'altro possano essere perseguiti.

CROCCO. Sono d'accordo con l'onorevole Santagati solo per quanto concerne la responsabilità penale, ma non per quanto si riferisce alla responsabilità civile. Nulla vieta che una norma stabilisca un principio di responsabilità solidale in questo caso, in quanto sia il proprietario sia il conduttore ricevono un beneficio.

Si potrebbe forse chiarire meglio la norma.

SANTAGATI. Sono del parere, signor Presidente, di mantenere la parola « o ».

MARCHESI. Concordo con il collega Santagati.

FORTINI. Desidererei che mi fosse chiarito se le stesse pene previste nell'articolo 11 vengono applicate anche ai proprietari del bestiame di passaggio.

SANTAGATI. Io ho qualche perplessità circa la dizione dell'ultimo comma. Cosa significa: « Quando il bestiame si introduce... »? Qui siamo in materia contravvenzionale; quindi basta il semplice fatto che il bestiame si introduca sulla strada ferrata, anche senza colpa o responsabilità del conduttore del fondo, perché si verifichi l'ipotesi contravvenzionale. Bisognerebbe quindi dire piuttosto: « Quando il bestiame s'introduca... per fatto e colpa del proprietario... ».

Se il proprietario ha applicato tutte le misure di sicurezza e di diligenza, non è giusto che debba essere punito. Io comprendo lo spirito della norma, su cui sono d'accordo; ma, a mio parere, dobbiamo cambiare la dizione dell'articolo.

CROCCO. Si potrebbe forse superare la perplessità dell'onorevole Santagati unificando il secondo ed il terzo comma, nel seguente modo: « I contravventori sono puniti con la ammenda da lire 4.000 a lire 20.000, e da lire 10.000 a lire 40.000 quando il bestiame si introduca sulla strada ferrata ».

Con questa formulazione, infatti, la sanzione è sempre riferita ai contravventori, e non al fatto obiettivo dell'introduzione del bestiame sulla strada ferrata.

FLORENA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Io vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su questo concetto: chi detiene animali ha l'obbligo di far sì che questi non vadano a finire

sulla strada ferrata. Se questo accade, significa che il proprietario non è stato sufficientemente diligente. È chiaro che, se la gente non sente questo obbligo, tende a comportarsi con leggerezza; ed ecco che avvengono più frequentemente questi incresciosi episodi.

CROCCO. Onorevole Sottosegretario, in sostanza l'articolo sancisce una ammenda per il bestiame non custodito.

Anche il fatto che gli animali si inoltrino sulla strada ferrata dev'essere ricollegato al motivo fondamentale della sanzione penale, cioè alla mancata o insufficiente custodia.

BATTISTELLA. A mio parere, si debbono configurare due ipotesi. La prima è che, nonostante la custodia, il bestiame riesca ad introdursi sulla strada ferrata.

Ma la seconda ipotesi è quella della volontarietà. Può darsi che, dovendosi spostare, ad esempio, un gregge di pecore da un fondo all'altro, e mancando la strada di comunicazione, ci si serva delle banchine della ferrovia, perché è molto comodo.

È quindi giusto che esista una differenza nella ammenda.

SANTAGATI. Onorevole Presidente, propongo questa formulazione del primo comma, salvo ulteriori proposte modificative da parte degli onorevoli commissari:

« I proprietari o i conduttori di fondi limitrofi alle ferrovie devono provvedere perché il bestiame ivi pascolante sia custodito in modo idoneo ad impedire che esso si introduca nella sede ferroviaria o sulla strada ferrata ».

IOZZELLI, *Relatore*. Si potrebbe, insomma, eliminare questa distinzione, perché il concetto è unico: quando il bestiame si introduce sulla sede ferroviaria o sulla strada ferrata l'ammenda sarà da lire... a lire... Con la graduazione dell'ammenda si puniranno i vari gradi di negligenza: ove ci sia una causa di forza maggiore, questa potrebbe essere valutata. Si verrebbe così incontro alla preoccupazione manifestata dal collega Santagati. La pena potrebbe essere mantenuta entro i limiti di 4.000 e 40.000 lire.

PRESIDENTE. Riepilogando, secondo le proposte dell'onorevole Santagati e del Relatore l'articolo 11 dovrebbe risultare così formulato:

#### ART. 11.

I proprietari o conduttori di fondi limitrofi alle ferrovie devono provvedere perché il bestiame ivi pascolante sia custodito in modo

idoneo ad impedire che esso si introduca sulla sede ferroviaria o sulla strada ferrata.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 4.000 a lire 40.000.

Lo pongo in votazione:

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 12:

ART. 12.

I biglietti e gli altri recapiti di viaggio non possono essere usati in modo diverso da quello stabilito dalle rispettive condizioni.

È vietata la cessione dei biglietti e degli altri documenti di trasporto nominativi, nonché di quelli non nominativi dopo l'inizio del viaggio e della parte dei biglietti di andata e ritorno relativa al viaggio di ritorno.

È vietato acquistare od ottenere biglietti in contravvenzione al precedente comma. Il biglietto o altro documento di trasporto indebitamente acquistato od ottenuto decade di validità.

È altresì vietato qualunque commercio di biglietti, quando non sia autorizzato dall'amministrazione ferroviaria.

I contravventori alle disposizioni del secondo e terzo comma sono puniti con l'ammenda da lire 2.000 a lire 10.000.

I contravventori alla disposizione del quarto comma sono puniti con l'ammenda da lire 4.000 a lire 40.000.

MARCHESI. I primi tre commi dell'articolo 12 riguardano materia la cui sede logica sono le « Condizioni per il trasporto di viaggiatori ».

Propongo di sopprimerli. Dell'articolo 12 lascerei solamente il quarto comma. Se, però, il Governo è contrario, non formalizzo l'emendamento perché le mie obiezioni non investono la sostanza delle disposizioni contenute nei tre commi che propongo di sopprimere.

FLORENA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Si tende più che altro ad evitare il commercio irregolare dei biglietti.

PRESIDENTE. Il Governo ed il Relatore si sono dichiarati favorevoli al mantenimento dell'articolo 12 nel testo originario.

SANTAGATI. Sono d'accordo per quanto riguarda i biglietti nominativi ma ritengo che la norma prevista per i biglietti non nominativi sia di difficile applicazione, in quanto penso che non sia possibile esercitare un controllo sulla cessione dei biglietti non nominativi.

CROCCO. Ritengo che il principio debba essere mantenuto; vi può essere infatti il caso dello smarrimento del biglietto denunciato dal viaggiatore il che può determinare la ricerca del viaggiatore abusivo.

Vorrei chiarire che qui siamo in tema di contratto di trasporto il cui titolo è costituito dal biglietto. Detto contratto è regolato da determinate condizioni, una delle quali è la titolarità del biglietto che non può essere ceduta.

FLORENA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. La questione grave è che chi viaggia con un biglietto di ritorno non suo commette una frode. Lo stesso avviene se il viaggio viene diviso in due tronchi, se cioè due persone utilizzano successivamente lo stesso biglietto per coprire due parti di un unico percorso, perché esistono le tariffe differenziali.

CROCCO. Il concetto fondamentale è che chi usufruisce di un biglietto smarrito, o comunque si sostituisce ad un'altra persona nell'utilizzare il biglietto, viaggia abusivamente, in quanto non è il titolare del contratto di trasporto posto in essere tra l'amministrazione ferroviaria ed i viaggiatori. Una deroga a questo principio comprometterebbe un principio fondamentale del diritto dei trasporti.

SANTAGATI. Il primo comma è giusto, in quanto stabilisce il principio generale che non è permesso usare il biglietto in modo diverso da quello stabilito. Poiché si tratta di affermare un principio, dunque, non è necessario che sia indicata alcuna sanzione.

Il secondo comma è anch'esso giusto per quanto si riferisce al primo periodo, in quanto esiste una possibilità di controllo (« È vietata la cessione dei biglietti... nominativi »). Quanto al secondo periodo, propongo invece di sopprimerlo, perché non esiste possibilità di controllo.

BATTISTELLA. Io sono dell'opinione di accogliere la proposta dell'onorevole Marchesi, di limitarsi, cioè, a sancire il divieto di commercio dei biglietti, quando non sia autorizzato.

CROCCO. Non sono d'accordo con l'onorevole Marchesi, perché, seppure è vero che queste norme sono già contemplate (non ricordo in quale forma) nelle Condizioni generali di trasporto delle ferrovie dello Stato, è anche vero che le sanzioni si riferiscono ad una certa casistica, alla quale è necessario richiamarsi nel caso di cessione indebita del biglietto.

Non importa se poi, in pratica, non sarà possibile accertare i casi di cessione. Non pos-

siamo ammettere la cedibilità del biglietto in materia di diritto dei trasporti: chi viaggia senza avere stipulato il contratto di trasporto con le ferrovie viaggia indebitamente. (*Commenti — Contrasti*).

PRESIDENTE Onorevoli colleghi, pongo in votazione l'articolo 12, nella formulazione originaria, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 13:

ART. 13.

Nelle contravvenzioni, previste dalle presenti norme, per le quali è stabilita la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare immediatamente, nelle mani di chi accerta la contravvenzione, il minimo dell'ammenda stessa.

Qualora, per qualsiasi motivo, il pagamento non avvenga immediatamente, il contravventore può provvedervi, anche a mezzo di versamento in conto corrente postale, nel luogo e con le modalità indicate nel verbale di contravvenzione, entro quindici giorni dalla contestazione.

A decorrere dal sedicesimo giorno e fino al sessantesimo dalla contestazione, il contravventore può provvedere al pagamento, con le modalità di cui al comma precedente, di una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalle presenti norme per la contravvenzione commessa.

L'obblazione è subordinata al pagamento delle tasse e soprattasse eventualmente dovute.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Abbiamo così esaurito l'esame degli articoli del provvedimento in esame.

La nuova formulazione del provvedimento impone di modificarne anche il titolo. Propongo che esso sia sostituito dal seguente altro:

« Modifica al Regolamento di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade

ferrate, approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687 ».

(*È approvato*).

Ringrazio il Relatore per la preziosa collaborazione.

Il provvedimento sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione sulla proposta di legge:

Senatori TORELLI ed altri: « Modifica al Regolamento di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687 » (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (2796):

Presenti e votanti . . . . .	23
Maggioranza . . . . .	12
Voti favorevoli . . . . .	23
Voti contrari . . . . .	0

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alba, Amodio, Battistella, Belci, Bigi, Calvaresi, Canestrari, Cavallaro Nicola, Crocco, D'Ambrosio, Fiumanò, Fortini, Golinelli, Gonnella Giuseppe, Iozzelli, Macchiavelli, Mancini Antonio, Manenti, Marchesi, Pirastu, Sammartino, Santagati e Simesio.

*È in congedo:*

Fabbri Riccardo.

**La seduta termina alle 12,05.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO